



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 5/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **Porte IMIC S.p.A.** per l'attività di produzione infissi in legno da svolgere nello stabilimento sito in C.da Zappulla del Comune di Torrenova (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 108 del 29/01/2018

DETERMINAZIONE N. 102 del 01/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** Il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** l'istanza della PORTE IMIC S.p.A. trasmessa dal SUAP territorialmente competente, acquisita al Protocollo generale di questo Ente al n° 4387/17 del 07.02.2017, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di di produzione infissi in legno da svolgere nello stabilimento sito in C.da Zappulla del Comune di Torrenova (ME);
- VISTA** la relazione fonometrica per la valutazione dell'impatto acustico datata 26.10.2016 allegata all'istanza;
- VISTO** il verbale n° 9cds del 22.03.2017 della Conferenza dei servizi convocata da questa Direzione durante la quale vengono richiesti consistenti chiarimenti da parte dell'ARPA ST di Messina e dell'Ufficio Tecnico del Comune;

- VISTA** la nota dell'UTA di Messina protocollo n° 20346 del 16.03.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 10198/17 20.03.2017 con la quale si comunica che gli atti trasmessi dalla Ditta non sono esaustivi per consentire il rilascio del parere di competenza;
- VISTA** la richiesta di proroga di 30 gg per la presentazione delle integrazioni documentali da parte della Ditta trasmessa con nota, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 14625/17 del 20.04.2017;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta, tramite SUAP, con nota, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 18141/17 del 23.05.2017;
- VISTO** il verbale n° 21cds del 20.06.2017 della Conferenza dei servizi, convocata da questa Direzione durante la quale si stabilisce di aggiornarsi al 26.07.2017, stante ulteriori chiarimenti chiesti dagli Enti coinvolti nel procedimento;
- VISTO** il verbale n° 26cds del 26.07.2017 della Conferenza dei servizi, convocata nella precedente, durante la quale l'ARPA, preso atto delle ulteriori integrazioni inoltrate dalla Ditta, dichiara che il parere è in corso di definizione;
- VISTA** la nota dell'UTA di Messina protocollo n° 55162 del 26.07.2017, trasmessa dal SUAP ed assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 27978/17 del 09.08.2017, con la quale viene trasmesso il parere non favorevole poiché il progetto prodotto fa riferimento ad un assetto impiantistico con un elevato numero di punti di emissione che non corrisponde al reale ed attuale ciclo di lavorazione;
- VISTA** la nota dell'ARPA ST di Messina protocollo n° 52512 del 07.09.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30517/17, con la quale viene espresso il parere di competenza negativo con motivazioni;
- VISTA** la nota protocollo n° 11724 del 21.09.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 32658/17, con la quale il SUAP, valutato che l'esito dei sopracitati pareri potrebbe comportare l'adozione di un provvedimento negativo, ai sensi dell' art. 11-bis della L.R. 10/91, chiede alla Ditta di inoltrare le proprie controdeduzioni per superare i motivi ostativi che hanno determinato l'espressione di tali pareri negativi;
- VISTA** la nota, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 35637/17 e 35639/17 del 13.10.2017 con la quale la Ditta trasmette le controdeduzioni;
- VISTA** la nota del SUAP protocollo n° 14126/2017 del 31.10.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 38231/17 del 31.10.2017, con la quale si invitano gli Enti ad esprimersi in merito alla documentazione inoltrata dalla Ditta;
- VISTO** il parere di competenza favorevole con prescrizioni dall'ARPA ST di Messina trasmesso con la nota protocollo n° 70045 del 04/12/2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 41983/17 del 05.12.2017, che fa parte integrante dell'AUA (All.1);
- VISTO** il parere favorevole di competenza con prescrizioni dell'UTA di Messina, trasmesso con nota protocollo n° 83485 del 01.12.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 42749/17 del 12.12.2017, che fa parte integrante della presente AUA;
- VISTO** il parere favorevole di competenza rilasciato da parte del Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Torrenova, trasmesso con nota protocollo n° 440/2018 del 18.01.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 2003/18;
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque

- subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 11.11.2016.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **PORTE IMIC S.p.A.** ai sensi del comma 1 lettere c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di produzione infissi in legno da svolgere nello stabilimento sito in C.da Zappulla del Comune di Torrenova (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti alle emissioni convogliate in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti
EA4	Forno U.V.	SOV (come C.O.T.) ³ : 50 mg/Nm ³
EA5	Levigatrice	Polveri ¹ : 40 mg/Nm ³
EA6	Spruzzatrice	Polveri ² : 10 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ² : 40 g/m ²
EA7	Forno appassimento	SOV (come C.O.T.) ³ : 50 mg/Nm ³
EB1	Cappa aspirazione velatrice bugne Victoria	Polveri ² : 10 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ² : 40 g/m ²
EB2	Cabina Victoria	Polveri ² : 10 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ² : 40 g/m ²
EB3a	Cabina di verniciatura	Polveri ² : 10 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ² : 40 g/m ²
EB3b	Essiccatoio	SOV (come C.O.T.) ³ : 50 mg/Nm ³
EH1	Cabina tinteggiatura manuale	Polveri ⁴ : 3 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ³ : 50 mg/Nm ³
EE1,2	Cappa aspirazione incollatrice pannelli	SOV (come C.O.T.) ⁵ : 20 mg/Nm ³
E1 silos	Aspirazione linea di squadratura	Polveri ¹ : 40 mg/Nm ³
E4	Centrale termica	Polveri ⁶ : 100 mg/Nm ³ Monossido di Carbonio (CO) ⁶ : 350 mg/Nm ³ Ossidi di azoto (come NO ₂) ⁶ : 500 mg/Nm ³ Ossidi di zolfo (come SO ₂) ⁶ : 200 mg/Nm ³

¹ D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. b.

² D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte III Punto 48.1 (il limite di SOV per la verniciatura piana va inteso come g di solvente per m² di superficie verniciata).

³ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte III punto 48.3 (relativamente per il forno U.V. è adatto per l'essiccazione dei prodotti vernicianti senza contenuto di solvente, pertanto in questa fase dovranno essere utilizzati solo i prodotti vernicianti previsti dalle specifiche tecniche dell'impianto).

⁴ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte III punto 48.2.

⁵ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte II punto 4 tab. D classe II (inquinante considerato: "formaldeide- soglia di rilevanza 100 g/h).

⁶ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte III punto 1.1: O₂ di riferimento nell'effluente gassoso dell'11%.

Art. 2) La Ditta, dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio degli impianti, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME). La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME), affinché i suddetti

Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile riportando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- i condotti, le sezioni, i siti di prelievo e le relative piattaforme di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- qualora si verificano malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competente di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.
- ciascun impianto di abbattimento a carboni attivi dovrà essere dotato di un dispositivo conta-ore realtivo alle ore di funzionamento dello stesso, quale indicatore della capacità di depurazione dei filtri. L'efficienza di adsorbimento dei carboni attivi dovrà essere verificata da personale qualificato e con procedure definite ed approvate a livello aziendale. La sostituzione dei filtri dovrà essere programmata e realizzata in tempo utile ad evitare il verificarsi di fenomeni di breakthrough. Tali operazioni dovranno essere riportate nel registro sopra citato.
- La gestione e lo smaltimento del materiale di rifiuto generato nel ciclo produttivo, comprese le acque di lavaggio dei locali dovrà essere condotta in osservanza alle vigenti normative con particolare attenzione al deposito temporaneo di sostanze che possiedono caratteristiche di infiammabilità, esplosività e/o tossicità.

Art. 4) Il Gestore, riguardo al rispetto del limite previsto per la *verniciatura piana* degli SOV (40 g/m²), dovrà comprovare che la specifica attività venga svolta, nell'anno solare a cui si riferisce, in conformità ai predetti limiti presentando agli Organi di controllo una relazione tecnica che riporti i dati relativi alle quantità di prodotti vernicianti realmente utilizzate in rapporto alle superfici verniciate, debitamente corredata dalla documentazione giustificativa.

Art. 5) La Ditta, stante la volontà espressa di voler ampliare il volume di attività, dovrà annualmente aggiornare il calcolo del consumo teorico di solvente che trovi rispondenza tra le

fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e tra la giacenza degli stessi per l'anno considerato. Tali informazioni si rendono necessarie al fine di determinare l'avvenuta applicabilità delle disposizioni di legge di cui all'art. 275 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 6) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 7) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Pace del Mela (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Torrenova (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina, all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nella in C.da Zappulla del Comune di Torrenova (ME).

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **PORTE IMIC S.p.A.** ai sensi del comma 1 lettere c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di produzione infissi in legno da svolgere nello stabilimento sito in C.da Zappulla del Comune di Torrenova (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti alle emissioni convogliate in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti
EA4	Forno U.V.	SOV (come C.O.T.) ³ : 50 mg/Nm ³
EA5	Levigatrice	Polveri ¹ : 40 mg/Nm ³
EA6	Spruzzatrice	Polveri ² : 10 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ² : 40 g/m ²
EA7	Forno appassimento	SOV (come C.O.T.) ³ : 50 mg/Nm ³
EB1	Cappa aspirazione velatrice bugne Victoria	Polveri ² : 10 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ² : 40 g/m ²
EB2	Cabina Victoria	Polveri ² : 10 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ² : 40 g/m ²
EB3a	Cabina di verniciatura	Polveri ² : 10 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ² : 40 g/m ²
EB3b	Essiccatoio	SOV (come C.O.T.) ³ : 50 mg/Nm ³
EH1	Cabina tinteggiatura manuale	Polveri ⁴ : 3 mg/Nm ³ SOV (come C.O.T.) ³ : 50 mg/Nm ³
EE1,2	Cappa aspirazione incollatrice pannelli	SOV (come C.O.T.) ⁵ : 20 mg/Nm ³
E1 silos	Aspirazione linea di squadatura	Polveri ¹ : 40 mg/Nm ³
E4	Centrale termica	Polveri ⁶ : 100 mg/Nm ³ Monossido di Carbonio (CO) ⁶ : 350 mg/Nm ³ Ossidi di azoto (come NO ₂) ⁶ : 500 mg/Nm ³ Ossidi di zolfo (come SO ₂) ⁶ : 200 mg/Nm ³

¹ D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. b.

² D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte III Punto 48.1 (il limite di SOV per la verniciatura piana va inteso come g di solvente per m² di superficie verniciata).

³ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte III punto 48.3 (relativamente per il forno U.V. è adatto per l'essiccazione dei prodotti vernicianti senza contenuto di solvente, pertanto in questa fase dovranno essere utilizzati solo i prodotti vernicianti previsti dalle specifiche tecniche dell'impianto).

⁴ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte III punto 48.2.

⁵ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte II punto 4 tab. D classe II (inquinante considerato: "formaldeide- soglia di rilevanza 100 g/h).

⁶ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte III punto 1.1: O₂ di riferimento nell'effluente gassoso dell'11%.

Art. 2) La Ditta, dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio degli impianti, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME). La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle

analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile riportando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- i condotti, le sezioni, i siti di prelievo e le relative piattaforme di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- qualora si verificassero malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competente di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.
- ciascun impianto di abbattimento a carboni attivi dovrà essere dotato di un dispositivo conta-ore reattivo alle ore di funzionamento dello stesso, quale indicatore della capacità di depurazione dei filtri. L'efficienza di adsorbimento dei carboni attivi dovrà essere verificata da personale qualificato e con procedure definite ed approvate a livello aziendale. La sostituzione dei filtri dovrà essere programmata e realizzata in tempo utile ad evitare il verificarsi di fenomeni di breakthrough. Tali operazioni dovranno essere riportate nel registro sopra citato.
- La gestione e lo smaltimento del materiale di rifiuto generato nel ciclo produttivo, comprese le acque di lavaggio dei locali dovrà essere condotta in osservanza alle vigenti normative con particolare attenzione al deposito temporaneo di sostanze che possiedono caratteristiche di infiammabilità, esplosività e/o tossicità.

Art. 4) Il Gestore, riguardo al rispetto del limite previsto per la *verniciatura piana* degli SOV (40 g/m²), dovrà comprovare che la specifica attività venga svolta, nell'anno solare a cui si riferisce, in

conformità ai predetti limiti presentando agli Organi di controllo una relazione tecnica che riporti i dati relativi alle quantità di prodotti vernicianti realmente utilizzate in rapporto alle superfici verniciate, debitamente corredata dalla documentazione giustificativa.

Art. 5) La Ditta, stante la volontà espressa di voler ampliare il volume di attività, dovrà annualmente aggiornare il calcolo del consumo teorico di solvente che trovi rispondenza tra le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e tra la giacenza degli stessi per l'anno considerato. Tali informazioni si rendono necessarie al fine di determinare l'avvenuta applicabilità delle disposizioni di legge di cui all'art. 275 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 6) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 7) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Pace del Mela (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Torrenova (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina, all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nella in C.da Zappulla del Comune di Torrenova (ME).

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Messina, li 29.01.2018


IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 29.01.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI


Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE/F.F.

D.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO PRESO NOTA

Messina 30.01.18 Il Funzionario





AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
 STRUTTURA TERRITORIALE DI MESSINA
 Via G. La Farina, is. 105 - 98123 Messina
 Tel. 090 3653421 - Fax. 090 3653441
 e-mail: dapchimicome@arpa.sicilia.it
 pec: arpamessina@pec.arpa.sicilia.it

U.O. AERCA



Systema Nazionale
 per la Protezione
 dell'Ambiente

Trasmessa a mezzo PEC

Al S.U.A.P. del Comune di
 TORRENOVA (ME)

protocollo@pec.comune.torrenova.me.it

ARPA SICILIA - ST. Messina



Tit. 01.09.00 Partenza
 Nr.0070045 Data 04/12/2017

e, p.c.

Alla Città Metropolitana di Messina
 Ufficio VI Direzione Ambiente
 Via Lucania, n. 20
 98124 MESSINA
protocollo@pec.prov.me.it

Alla ST1 - Controlli ambientali
 ARPA Sicilia
 Via S. Lorenzo 312/G
 90146 PALERMO

Oggetto: Comune di Torrenova - Ditta Porto IMIC S.p.A.
 Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.
 Procedura precavviso di dimiego - art. 11 bis della L.R. 10/91.

In riferimento all'oggetto si trasmette il parere di competenza redatto da questa
 Struttura Territoriale.

Messina, 04.12.2017

Il Direttore della Struttura Territoriale

Dr. Antonino Marchese



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Via San Lorenzo 312/g - 90146, Palermo
 C.F. 97169170822 - P.IVA 05086340824
 Sito istituzionale: www.arpa.sicilia.it
 e-mail: arpa@arpa.sicilia.it; pec: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Visto l'art. 90 della L.R. 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", come modificato ed integrato dall'art. 94 della L.R. 16.04.2003, n.4, dall'art. 35 della L.R. 31.05.2004, n. 9 e dall'art. 6 della L.R. 21.05.2005, n. 5, di istituzione dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA Sicilia);

Visto il D.A. n. 165/GAB del 01.06.2005 dell' Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il "Regolamento sull' assetto organizzativo dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente" (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 del 08.07.2005), che all' art. 1, comma 3, lett. b), prevede che Arpa svolga, nell' ambito delle attività istituzionali di prevenzione e protezione ambientale, funzioni di supporto tecnico alla Regione siciliana e che all' art. 34 "Rapporti con le province regionali" prevede che *"Le province regionali per l' esercizio delle funzioni amministrative proprie in campo ambientale, di cui all' art. 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, si avvalgono del supporto tecnico dell' A.R.P.A. Sicilia"*, anche istituendo apposite convenzioni e protocolli;

Visto il D.D.G. n. 315 del 13.06.2005 di presa d' atto "Approvazione del regolamento di definizione dell' assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA Sicilia), ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto assessoriale n. 175/GAB del 09.08.2007 "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", che all' art. 5, comma 4, stabilisce che: *"L' Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente rende un parere consultivo, nell' ambito delle attività istituzionali di supporto tecnico alla Regione siciliana previste per l' agenzia dall' art. 1, comma 3, del regolamento adottato con decreto assessoriale 1 giugno 2005. Il parere viene reso solo per gli impianti di cui all' art. 3, comma 1, lett. b), del presente decreto che presentino caratteristiche di elevato impatto ambientale"*;

Visto il D.A. 28 febbraio 2008 "Approvazione dell' accordo di programma tra l' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente e l' Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente A.R.P.A. Sicilia" che individua nella Parte II, punto 5 quali attività istituzionali non obbligatorie il *"supporto alle funzioni di amministrazione attiva richieste dalle autorità competenti: attività di consulenza e di controllo"* e nello specifico *"a rendere pareri sulle richieste di rilascio o di rinnovo di autorizzazioni presentate o di approvazione di progetti, dai quali emerga un giudizio di conformità con la normativa vigente e più in generale di compatibilità ambientale e di tutela della salute."*

Nell' esercizio dell' attività di consulenza l' A.R.T.A. (e le altre amministrazioni competenti), specie in occasione di partecipazione ad organismi collegiali (quali, ad es. le conferenze di servizi), avrà cura di richiedere all' Agenzia prestazioni diverse da quelle di competenza di altri organi consultivi tecnici (Commissioni provinciali per la tutela dell' ambiente (CPTA), Soprintendenze per i beni culturali, uffici del Genio civile, ecc.) o delle stesse amministrazioni richiedenti o di altri organi di amministrazione attiva, onde evitare conflitti e sovrapposizioni di competenze"



- Vista la L.R. n. 26 del 09.05.2012 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale", che all'art. 11, comma 110 determina la soppressione delle C.P.T.A. e assegna le relative funzioni all'A.R.T.A. - D.R.A.,
- Vista la nota prot. n. 41477 del 12.07.2012 dell'ARTA, avente per oggetto "Disposizioni per le U.O. periferiche del Servizio 2/DRA (ex Uffici di Segreteria delle CPTA) a seguito della L.R. 9 maggio 2012, n. 26" nella quale si dispone che "gli uffici periferici provvederanno all'istruzione delle pratiche ed alla convocazione della conferenza dei Servizi prevista dall'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06 e provvederanno a definire il rapporto istruttorio conclusivo del procedimento", e che "per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/06, delegate alle Province Regionali, va evidenziato che l'abolizione delle C.P.T.A. comporta la decadenza automatica dell'obbligo di acquisizione del relativo parere";
- Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale";
- Visto il D.D.G. n. 32 del 20.02.2014 "Approvazione funzionigramma delle articolazioni organizzative di ARPA Sicilia ex D.D.G. n. 01/2010", come modificato dal D.D.G. n. 376 del 12.11.2014 e dal D.D.G. n. 669 del 27.12.2016;
- Vista la PEC del SUAP del Comune di Torrenova del 06.02.2017, acquisita al prot. ARPA n. 7858 del 09.02.2017, con la quale è stata trasmessa l'istanza di A.U.A. della Ditta Porte IMIC S.p.A. ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e ss.mm.ii. per lo stabilimento sito in c.da Zappulla nel Comune di Torrenova, comprensiva di documentazione tecnica allegata,
- Vista la nota prot. n. 6590/2017 del 22.02.2017 dell'Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente, ns. prot. n. 11173 del 22.02.2017, con la quale è stata convocata una Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 22.03.2017,
- Vista la nota prot. n. 10948/17 del 24.03.2017 dell'Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente, assunta al prot. ARPA n. 18647 del 27.03.2017, con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.03.2017,
- Vista la PEC del 23.05.2017 del SUAP del Comune di Torrenova, acquisita al prot. ARPA n. 31800 del 25.05.2017, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa in riscontro alle richieste formulate in Conferenza dei Servizi del 22.03.2017,
- Vista la nota prot. n. 20232/2017 del 08.06.2017 dell'Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente, assunta al prot. ARPA n. 35487 del 12.06.2017, con cui è stata convocata una seconda Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 20.06.2017, nel corso della quale la scrivente ha dovuto chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle integrazioni trasmesse,
- Vista la nota prot. n. 21138/17 del 21.06.2017 dell'Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente, assunta al prot. ARPA n. 38510 del 23.06.2017, con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20.06.2017, nel quale tra l'altro viene fissata un'ulteriore Conferenza dei Servizi per la data del 26.07.2017,



Vista la PEC del 03.07.2017 del SUAP del Comune di Torrenova, acquisita al prot. ARPA n. 41447 del 05.07.2017, con la quale sono stati trasmessi, per conto della Società, i documenti prodotti allo scopo di fornire gli opportuni chiarimenti alle osservazioni rilevate in sede di CdS del 20.06.2017,

Vista la nota prot. n. 27359/17 del 03.08.2017 dell'Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina – VI Direzione Ambiente, assunta al prot. ARPA n. 48104 del 08.08.2017, con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26.07.2017,

Visto il *"parere non favorevole"*, reso dall'UOB A.2.7 Ufficio Territoriale Ambiente – Messina sede di Milazzo dell'Area 2 del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana con nota prot. n. 55162 del 26.07.2017, acquisita al prot. ARPA n. 48999 del 14.08.2017,

Considerato che questa S.T. ha trasmesso all'Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina – VI Direzione Ambiente ed al SUAP del Comune di Torrenova la nota prot. n. 52512 del 07.09.2017, con la quale ha espresso parere negativo, motivato, al rilascio dell'AUA,

Vista la PEC del 13.10.2017 del SUAP del Comune di Torrenova, acquisita al prot. ARPA n. 60025 del 13.10.2017, con la quale sono state trasmesse, per conto della Società, integrazioni documentali a seguito del preavviso di diniego ex art. 11 bis L.R. 10/91 da parte del SUAP stesso,

Vista la PEC del 13.10.2017 del SUAP del Comune di Torrenova, acquisita al prot. ARPA n. 60035 del 13.10.2017, con la quale sono state trasmesse, per conto della Società, ulteriori integrazioni documentali a seguito del preavviso di diniego ex art. 11 bis L.R. 10/91 da parte del SUAP stesso,

Vista la nota prot. n. 14126/2017 del 31.10.2017 del SUAP del Comune di Torrenova, assunta al prot. ARPA n. 63644 del 02.11.2017, con cui viene chiesto a questa S.T. di *"esprimersi nel merito delle osservazioni formulate dalla Ditta PORTE IMIC S.p.A."*.

Inteso che la valutazione degli elaborati tecnici eseguita da questa S.T. di ARPA Sicilia si riferisce precipuamente alle emissioni ed immissioni in atmosfera e si riferisce univocamente alla valutazione degli elaborati tecnici ricevuti e messi agli atti dell'Ufficio, come di seguito elencati:

- Prot. ARPA n. 7858 del 09.02.2017: PEC del SUAP del Comune di Torrenova avente per oggetto "Istanza di autorizzazione unica ambientale A.U.A. ai sensi e per gli effetti del Dpr 13 marzo 2013, n. 59", comprensiva dei seguenti allegati:
 - "Istanza di autorizzazione unica ambientale A.U.A. ai sensi e per gli effetti del Dpr 13 marzo 2013, n. 59" a firma del Rappresentante legale della Porte IMIC S.p.A. e dei dott.ri Capone Marina e Capone Bartolo
 - "Allegato: Coordinate geografiche"
 - "Allegato: Ciclo di lavorazione"



- “Allegato: Schema a blocchi”
 - “Allegato: Prodotti e materie prime”
 - “Allegato: Bollettino postale”
 - “Allegato: Relazione fonometrica”
 - “Allegato: Schede tecniche”
 - “Allegato: Codici C.E.R.”
 - “Allegato: Autorizzazione agibilità”
 - “Allegato: Camerale”
 - “Allegato: Planimetria con punti di emissione”
 - “Allegato: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”
- Prot. ARPA n. 31800 del 25.05.2017: PEC del SUAP del Comune di Torrenova avente per oggetto: “Risposta ai quesiti verbale n. 9 CdS A.U.A. del 22.03.2017 registrato in data 22.03.2017 – Istanza A.U.A. Porte Imic S.p.A.”, comprensiva dei seguenti allegati:
- COMUNE DI TORRENOVA - Prot 0005764 del 19/05/2017 Tit. I. Cl. 7 Fasc.
 - Nota della Ditta avente per oggetto: “Risposta ai quesiti verbale n. 9 CdS A.U.A. del 22.03.2017 registrato in data 22.03.2017”, a firma del Rappresentante Legale di Porte IMIC S.p.A.
 - “Allegato 1: Le informazioni relative alle caratteristiche dei sistemi di abbattimento di cui al punto 2.2 del modello di istanza di AUA presentato”, a firma dei dott.ri Capone Marina e Capone Bartolo
 - “Allegati 2 – 3: Una stima quantitativa del consumo di COV previsto in relazione alle soglie di solventi di cui all’art. 275 del D.Lgs. n° 152/06 SSMMII – La documentazione di cui alla scheda C “emissioni in atmosfera per gli stabilimenti” come da modello di cui sopra”
 - “Allegato 4: Dichiarazione da parte di un tecnico abilitato sul mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità rispetto al certificato di agibilità del 05.08.1998 allegato all’istanza”, a firma del P.L. Aricò Domenico
 - “Allegato 5: Dichiarazione di conformità dell’immobile esistente rispetto ai titoli concessori rilasciati per il medesimo immobile”, a firma del dott. ing. Barbagallo Carmelo
 - “Allegato 6: Si richiede altresì che venga prodotta l’attestazione dell’avvenuto rinnovo del Certificato di prevenzione incendio da parte dei VV.FF. a suo tempo rilasciato”
 - “Allegato 7: Tavole dell’impianto”
- Prot. ARPA n. 41447 del 05.07.2017: PEC del SUAP del Comune di Torrenova avente per oggetto: “Risposta ai quesiti verbale n. 21 CdS A.U.A. del 20.06.2017 registrato in data 20.06.2017”, comprensiva dell’allegato:
- Nota della Ditta avente per oggetto: “Risposta ai quesiti verbale n. 21 CdS A.U.A. del 20.06.2017 registrato in data 20.06.2017”, a firma del Rappresentante Legale di Porte IMIC S.p.A.



- Prot. ARPA n. 60035 del 13.10.2017: PEC del SUAP del Comune di Torrenova avente per oggetto "DITTA PORTE IMIC S.P.A. Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - Preavviso di Diniego - art. 11 bis L.R. 10/91", comprensiva dei seguenti allegati:
 - o COMUNE DI TORRENOVA - Prot.0013026 del 12/10/2017 Tit VI Cl 9 Fasc
 - o Nota a firma del Legale Rappresentante della Ditta Porte Imic S.p.A. del 28.09.2017 (in doppia copia)
 - o 3. Descrizione del ciclo di lavorazione (in doppia copia)
 - o Scheda tecnica Punto di Emissione N. EE1.2 (ex EE1, EE2) (in doppia copia)
 - o Nota prot. 015/MC/0217 del 16.05.2017 dello Studio Chimico Ambientale Dott.ssa Capone Marina, avente per oggetto "Considerazioni consumo solventi (t/anno) Porte Imic S.p.A." (in doppia copia)
 - o Planimetria di insieme dell'opificio sito in c.da Zappulla - Ditta Porte Imic S.p.A.

- Prot. ARPA n. 60025 del 13.10.2017: PEC del SUAP del Comune di Torrenova avente per oggetto "DITTA PORTE IMIC SPA Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - Preavviso di Diniego - art. 11 bis L.R. 10/91 - Integrazione", comprensiva dei seguenti allegati:
 - o COMUNE DI TORRENOVA - Prot.0012796 del 10/10/2017 Tit VI Cl 9 Fasc
 - o Nota a firma del Legale Rappresentante della Ditta Porte Imic S.p.A. del 04.10.2017 (in doppia copia) avente per oggetto "Stima annuale consumo solventi contenenti V.O.C. (t/anno)" (in doppia copia)
 - o Scheda di Dati di Sicurezza del catalizzatore per vernice all'acqua YC-M400/----- della Renner Italia S.p.A. (in doppia copia)
 - o Scheda di Dati di Sicurezza del Fondo per interno - bianco YI-C642/-C02 della Renner Italia S.p.A. (in doppia copia)
 - o Scheda di Dati di Sicurezza della Finitura bicomponente per interno - bianco YO-15M785/-SBN della Renner Italia S.p.A. (in doppia copia)

Considerato inoltre che la Società richiede l'A.U.A. per esercire l'attività già precedentemente svolta nello stesso opificio, ed autorizzata alle emissioni in atmosfera, dalle Società "Nuova Porte Imic S.p.A." (D.A. n. 645/17 del 17.10.1997) e "Imic s.r.l." (D.R.S. n. 338 del 24/03/2004, D.R.S. n. 988 del 20/09/2004, D.R.S. n. 792 del 29/07/2009, volturati alla "Nuova Porte Imic S.p.A." con D.D.G. n. 349 del 27.04.2015).

Ancora premesso che:

dalla valutazione dei documenti ricevuti persistono degli aspetti che richiederebbero ulteriori chiarimenti relativamente alle citate politiche ambientali adottate dall'Azienda, in particolare in merito al "Sistema di Gestione Ambientale" per cui è stato chiesto il riconoscimento con certificazione ISO 14001, agli "obiettivi ambientali misurabili" e i relativi "programmi per raggiungerli", ai "controlli e i monitoraggi specifici" sulle



“operazioni associate a impatti ambientali significativi”, alla dichiarazione in merito alle caratteristiche del forno IST 1400/3;

il calcolo dei C.O.V. contenuti nei prodotti vernicianti utilizzati andrebbe elaborato calcolando le quantità relative di ciascuna materia prima e non cumulativamente, vista la loro peculiare differente composizione.

Valutato che, ciò nonostante, ogni dichiarazione dell'Azienda riportata nella documentazione pervenuta resta soggetta agli accertamenti degli Organi di Controllo nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e che, per non incorrere nel regime sanzionatorio previsto dalle norme che a vario titolo disciplinano i titoli abilitativi compresi nell'A.U.A., dovrà essere riscontrata la piena conformità a quanto dichiarato dal Gestore.

Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti ed Organismi al rilascio di ogni ulteriore eventuale autorizzazione, prescrizione, concessione, nulla osta o quant'altro necessario per il caso di specie, nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili,

fermo restando che per quant'altro non specificato o riportato deve farsi riferimento alle vigenti norme di cui alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela ambientale nel territorio regionale,

la scrivente, per gli aspetti di propria competenza ed in relazione agli elaborati progettuali pervenuti, visionati ed esaminati, tenuto conto che la nuova autorizzazione sarà concessa per l'intero stabilimento, ritiene che le azioni intraprese e documentate dall'Azienda a seguito delle valutazioni addotte nel parere negativo prot. n. 52512 del 07.09.2017 di questa S.T. permettano di superare l'atto di dissenso citato e pertanto esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di funzionamento degli impianti dichiarate dall'Azienda, con il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse e delle prescrizioni di seguito indicate, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dai D.A. n. 175/GAB e 176/GAB del 09.08.2007.

Premessa: le emissioni in atmosfera per le quali viene richiesta l'autorizzazione derivano dalle attività di produzione infissi ed avvolgibili in legno, serramenti, ringhiera, lavorazione del legno, ecc. (rif. certificato camerale allegato all'istanza) svolte presso lo stabilimento sito nel Comune di Torrenova, in c.da Zappulla.

In ordine a quanto riportato negli elaborati tecnici allegati all'istanza, le emissioni oggetto della richiesta di autorizzazione in argomento sono relative ad attività legate alla produzione di porte mediante trasformazione di semilavorati in legno, assemblaggio delle diverse parti e trattamento protettivo e di finitura di tinteggiatura e verniciatura, quest'ultimo realizzato in cabine e macchine dedicate e dotate di impianti di abbattimento fissi e mobili. Le arie esauste generate, sotto aspirazione forzata, vengono convogliate e depurate e sono successivamente emesse in atmosfera attraverso i camini.

Adempimenti a carico dell'Azienda:



Emissioni convogliate: in merito alle emissioni convogliate in atmosfera, fatta salva ogni altra valutazione da parte dell'A.C., si propone di adottare i valori limite di emissione di seguito indicati in tabella con il pertinente riferimento normativo:

Punto di emissione	Attività	Inquinanti	VLE
EA4	Forno U.V.	SOV (come C.O.T.) ³	50 mg/Nm ³
EA5	Levigatrice	Polveri ¹	40 mg/Nm ³
EA6	Spruzzatrice	Polveri ²	10 mg/Nm ³
		SOV (come C.O.T.) ²	40 g/m ²
EA7	Forno appassimento	SOV (come C.O.T.) ³	50 mg/Nm ³
EB1	Cappa aspirazione velatrice bugne Victoria	Polveri ²	10 mg/Nm ³
		SOV (come C.O.T.) ²	40 g/m ²
EB2	Cabina Victoria	Polveri ²	10 mg/Nm ³
		SOV (come C.O.T.) ²	40 g/m ²
EB3a	Cabina di verniciatura	Polveri ²	10 mg/Nm ³
		SOV (come C.O.T.) ²	40 g/m ²
EB3b	Essiccatoio	SOV (come C.O.T.) ³	50 mg/Nm ³
EH1	Cabina tinteggiatura manuale	Polveri ⁴	3 mg/Nm ³
		SOV (come C.O.T.) ³	50 mg/Nm ³
EE1.2	Cappa aspirazione incollatrice pannelli	SOV (come C.O.T.) ⁵	20 mg/Nm ³
E1Silos	Aspirazione linea di squadratura	Polveri ¹	40 mg/Nm ³
E4	Centrale termica	Polveri ⁶	100 mg/Nm ³
		Monossido di Carbonio (CO) ⁶	350 mg/Nm ³
		Ossidi di Azoto (come NO _x) ⁶	500 mg/Nm ³
		Ossidi di Zolfo (come SO _x) ⁶	200 mg/Nm ³

¹ D.ARTA n.176/GAB del 09.08.2007, art.2, comma 1, lettera b;

² Allegato I, parte III, punto 48.1 – Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (il limite di SOV per la verniciatura piana va inteso come grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata);

³ Allegato I, parte III, punto 48.3 – Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (relativamente al forno U.V. dalla documentazione si evince che è adatto per l'essiccazione di prodotti vernicianti senza contenuto di solvente, pertanto in questa fase dovranno essere utilizzati solo i prodotti vernicianti previsti dalle specifiche tecniche dell'impianto);

⁴ Allegato I, parte III, punto 48.2 – Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,

⁵ Allegato I, parte II, punto 4, tab. D, classe II – Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (inquinante considerato "formaldeide" - soglia di rilevanza 100 g/h);

⁶ Allegato I, parte III, punto 1.1 – Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; i valori andranno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.



In merito alla cadenza con cui il Gestore dovrà eseguire le verifiche analitiche in regime di autocontrollo si propone la frequenza annuale, dandone congruo preavviso alle Autorità competenti per il controllo, sulla base dei metodi analitici di riferimento o di dimostrata equivalenza. Relativamente ai valori limite previsti per la "verniciatura piana", espressi per il parametro S.Q.V. in 40 g/m^2 , il Gestore dovrà comprovare che la specifica attività, nell'anno solare cui si riferisce, sia stata svolta in conformità ai predetti limiti, trasmettendo agli Enti competenti per il Controllo un'apposita relazione tecnica che riporti i dati relativi alle quantità di prodotti vernicianti realmente utilizzate in rapporto alle superfici verniciate, debitamente corredata dalla documentazione giustificativa. I metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla vigente normativa tecnica di settore. I certificati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i contenuti minimi di cui al D.A. n. 31/17 del 25.01.1999 ed essere trasmessi alle Autorità competenti per il controllo entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Emissioni diffuse: in merito allo svolgimento di ogni attività dalla quale possano originarsi emissioni diffuse di polveri, gas, vapori, aerosol, quanto più se possibile causa di fastidio o nocimento a recettori prossimi all'opificio, le stesse attività andranno condotte nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti comunali e di igiene, nonché di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., fatte salve specifiche e motivate prescrizioni nonché eventuali provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte dell'autorità sanitaria.

Soglie di consumo di solvente (ex art. 275 T.U.A.): preso atto delle stime di consumo teorico di solvente dichiarate dall'Azienda, si dovrebbe prevedere l'obbligo, annualmente, di aggiornare il calcolo in argomento, in quanto strettamente correlato alla capacità produttiva dell'opificio, stante la volontà espressa dell'Azienda di poter ampliare il volume di attività. Il resoconto analitico dovrà possedere requisiti di tracciabilità rinvenibili nei documenti da custodire presso lo stabilimento produttivo ed a disposizione delle Autorità competenti per il controllo, quali le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti (intesi come pronti all'uso, quindi in tutte le loro componenti, compresi catalizzatori, solventi utilizzati per le diluizioni e quant'altro) ed un rapporto di giacenza degli stessi per l'anno considerato.

Le informazioni comunicate saranno valutate con espressa finalità volta a determinare l'eventuale intervenuta applicabilità delle disposizioni di legge di cui all'art. 275 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., che comporterebbero una modifica sostanziale da sottoporre a nuovo procedimento di A.U.A.

Impianti di abbattimento: dal punto di vista qualitativo i sistemi di abbattimento scelti, anche alla luce delle "migliori tecnologie disponibili", risultano essere compatibili per tipologia con la natura degli effluenti da trattare. L'impatto generato dalle emissioni ed immissioni resta, ad ogni modo, intimamente connesso alla corretta gestione delle varie attività svolte.



Gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione ai fini di garantirne la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore ed in accordo alle condizioni di utilizzo.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva e reso sempre disponibile alla consultazione alle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Nel caso in cui si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, il Gestore dovrà arrestare le attività sorgenti delle emissioni ad essi convogliate, dandone comunicazione entro il giorno successivo agli enti competenti per il controllo. Gli impianti produttivi potranno essere riavviati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Ciascun impianto di abbattimento a carboni attivi dovrà essere dotato di un dispositivo conta-ore relativo alle ore di funzionamento dello stesso, quale indicatore della capacità di depurazione dei carboni attivi. L'efficienza di adsorbimento dei carboni attivi dovrà essere verificata periodicamente da personale qualificato all'uopo e con procedure definite ed approvate a livello aziendale e di tali controlli dovrà esserne data evidenza nel registro sopra citato. La sostituzione dei filtri dovrà essere programmata e realizzata in tempo utile ad evitare il verificarsi di fenomeni di breakthrough.

Materie prime, prodotti ed additivi chimici, gestione dei rifiuti: si prescrive al Gestore di adottare ogni utile precauzione, sia in fase di stoccaggio che di utilizzo, per evitare la dispersione e la diffusione in atmosfera delle materie prime o di loro parti componenti, operando una gestione conforme alle caratteristiche intrinseche delle sostanze, alle indicazioni di pericolo ed ai consigli di prudenza di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché a quanto indicato nelle Schede di Sicurezza.

La gestione e lo smaltimento del materiale di rifiuto generato nel ciclo produttivo e/o comunque connesso allo svolgimento delle attività autorizzate, ivi comprese le acque di lavaggio dei locali, dovrà essere condotta in osservanza alle vigenti normative, con particolare attenzione al deposito temporaneo dei materiali che conservano caratteristiche di infiammabilità, esplosività e/o tossicità.

Caratteristiche strutturali e tecniche dei punti di emissione e di prelievo: Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati, riportando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo. I condotti di emissione dovranno rispettare i criteri previsti dai vigenti regolamenti comunale ed igienico/sanitario vigenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco.

In caso di geometrie diverse dalla verticale, lo sbocco del camino dovrà essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

I condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle



considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1-2013.

L'accesso alle postazioni di prelievo e lo stazionamento di persone ed apparecchiature in quota deve avvenire in sicurezza, in accordo alla vigente normativa di settore. Presso i punti di misurazione dovranno essere disponibili i servizi ausiliari utili all'esecuzione delle misure.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'Azienda potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con questa S.T. ARPA. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o comunque pertinente sia modificata o integrata, l'Azienda dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente.

Relazione annuale: l'Azienda dovrà trasmettere alle Autorità competenti ed agli Enti di controllo una relazione annuale con:

- i consumi di materie prime, riportando nome commerciale, tipologia e quantitativi, in funzione della specifica tipologia di lavorazione. Per i prodotti contenenti COV dovrà essere riportato il nome commerciale del prodotto, i litri o i kg utilizzati, il peso specifico ed il contenuto in COV (in g/kg o in g/l);
- il numero di porte prodotte e l'equivalente in metri quadri di superficie;
- il rapporto tra quantità di S.O.V. contenute nei prodotti utilizzati per la verniciatura piana e superfici verniciate (espresso in g/m^2), ai fini della valutazione di conformità di cui all'art. 275 del T.U.A.;
- il numero di ore di funzionamento degli impianti di abbattimento a carboni attivi;
- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti di abbattimento;
- le sostituzioni di filtri e carboni attivi effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti (registro carico/scarico, F.I.R., fattura, nelle more dell'entrata a regime del SISTRI).

La presente si trasmette per quanto di competenza, restando disponibili per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Mcssina, 04.12.2017

Il C.T.P.E. Chimico
Dott. Francesco Barilaro



Il Chimico Dirigente IPAS
Dott.ssa Daniela Riolo



Il Responsabile dell'U.O.
Dott. Giovanni Patà

